

ART. 36-bis Legge 248/06 (Tessere di riconoscimento - Decreto Bersani)

ART. 36-bis Legge 248/06 (Tessere di riconoscimento - Decreto Bersani) Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro

In base alle disposizioni, a decorrere dal 1° ottobre 2006, si consiglia alle Imprese associate di attenersi ai seguenti suggerimenti:

- 1) richiedere sempre tra i documenti di lavoro una fototessera;
- 2) consegnare la tessera al lavoratore unitamente ad un' informativa circa l'obbligo di esposizione e le relative sanzioni (si ritiene, in proposito, che il lavoratore sia passibile non solo della menzionata sanzione amministrativa prevista dalla legge, ma anche di un provvedimento disciplinare);
- 3) acquisire e mantenere agli atti la ricevuta del materiale da parte dei singoli lavoratori;
- 4) sostituire le tessere eventualmente deteriorate o smarrite;
- 5) prevedere, nei contratti di subappalto, l'obbligo per il subappaltatore di dotarsi (qualora esegua il lavoro personalmente) e di dotare i propri dipendenti della tessera. In mancanza di specifiche istruzioni si ritiene che, per assolvere alla propria funzione identificativa, la tessera, in formato "badge", debba necessariamente contenere i seguenti dati: - ragione sociale ed indirizzo dell'impresa; - nome e cognome del lavoratore; - luogo e data di nascita del lavoratore; - fotografia del lavoratore.

Scarica il Modulo per stampare le tessere in formato "badge" (Decreto Bersani).